## CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI

Tra il <u>COMUNE DI SONDRIO</u> (C.F. 00095450144), con sede in Sondrio, P.za Campello n. 1, denominato d'ora in avanti COMMITTENTE, qui rappresentato da Barbara Negri nata a Tirano il 21/12/1974, domiciliata presso la casa comunale, funzionario delegato del settore Interventi Sociali, quindi Legale Rappresentante del Comune stesso, in esecuzione della determinazione Reg. Gen. n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_\_;

e Rivolta Andrea, nato a Saronno (VA) il 13/10/1971, residente a Ceriano Laghetto (MB) in Via A.Volta n. 46, C.F. RVLNDR71R13I441V, che d'ora innanzi per brevità sarà denominato PRESTATORE;

si conviene e si stipula quanto segue:

- **1.** Il PRESTATORE si obbliga a svolgere prevalentemente presso il COMMITTENTE, per quanto possibile utilizzando strumenti e mezzi propri, la seguente attività:
- a) Indagine psicosociale sui nuclei familiari di minori oggetto di maltrattamento fisico e/o psicologico, trascuratezza e abbandono, in situazione di rischio e/o sottoposti a procedimento penale;
- b) Colloqui anamnestici, psicodiagnostici, psicologici clinici individuali e familiari;
- c) Osservazioni cliniche e comportamentali dirette e indirette;
- d) Valutazione psicodiagnostica dei minori e degli adulti;
- e) Valutazione delle capacità genitoriali;
- f) Analisi, definizione e stesura di relazioni psicologico cliniche;
- g) Valutazione complessiva e stesura del progetto di intervento in collaborazione con il Servizio Minori e Famiglia;
- h) Attivazione di percorsi di psicoterapia individuali, di coppia, familiare e multifamiliare.
- i) Valutazioni su collocazione del minore alternative alla famiglia;
- j) Valutazione e sostegno a favore delle famiglie affidatarie;
- k) Progettazione e conduzione di gruppo di sostegno alla genitorialità;
- 1) Eventuale partecipazione alle udienze convocate dalle autorità giudiziarie;
- m) Eventuale collaborazione ed integrazione con i servizi coinvolti nel progetto dei minori in carico e relative famiglie.
- n) Aggiornamento e cura della documentazione cartacea e informatica relativamente alle situazioni in carico;
- o) Eventuale partecipazione ai momenti di formazione, supervisione e lavoro d'equipe promossi dall'Ufficio di Piano;
- p) Eventuale collaborazione per la realizzazione di interventi o progetti attivati dall'Ufficio di Piano nell'ambito delle competenze specifiche della Tutela Minori;
- q) Monitoraggio e verifica degli interventi di propria competenza attraverso la produzione di un rapporto periodico di sintesi dell'attività svolta e la compilazione del report mensile di monitoraggio dell'attività clinica svolta;
- r) Ogni altra prestazione psicologica e clinica che si rendesse necessaria per l'espletamento delle funzioni di tutela dei minori residenti nell'ambito territoriale di Sondrio.

finalizzata al conseguimento dell'obiettivo di:

dare attuazione a quanto previsto nella programmazione del Piano di Zona, per quanto attiene in particolare il servizio di tutela minori e il programma P.I.P.P.I.

- 2. Il PRESTATORE svolgerà l'attività di cui al punto 1 del presente contratto:
- a) senza vincolo di subordinazione verso il COMMITTENTE;
- b) senza inserimento nella struttura organizzativa del COMMITTENTE;
- c) mediante ricorso esclusivo alla propria organizzazione e con mezzi prevalentemente propri;
- d) con libertà di scegliere le modalità di esecuzione, compatibilmente con le esigenze del Comune e con il rispetto di eventuali termini di scadenza e/o preavviso, ma comunque tenendo conto anche dell'orario di lavoro durante il quale l'Ufficio di Piano e gli altri soggetti coinvolti nella gestione del servizio svolgono la propria attività. Le prestazioni dovranno comunque essere svolte almeno tre giorni alla settimana; qualora il PRESTATORE decida di non svolgere le prestazioni per un periodo superiore a due settimane dovrà informare preventivamente il COMMITTENTE;
- e) presso le sedi e/o i locali messi a disposizione dai 22 Comuni dell'ambito territoriale di Sondrio nonché in qualunque altro luogo necessario per l'espletamento dell'attività anche fuori dal territorio dell'ambito.
- f) nel rispetto delle norme vigenti in materia di gestione dell'epidemia da Covid19.

- **3.** Il PRESTATORE, nello svolgimento del presente contratto non ha alcun potere di rappresentanza del COMMITTENTE.
- **4.** Eventuali inadempienze da parte del PRESTATORE, non essendo il presente rapporto di lavoro subordinato, potranno essere rilevanti ai fini del recesso da parte del COMMITTENTE ma non potranno dar luogo a nessuna conseguenza di tipo disciplinare.
- 5. Il compenso pattuito per lo svolgimento dell'attività di cui al presente contratto è il seguente:
- compenso onnicomprensivo lordo per l'intero periodo di durata del contratto di € **27.000,00** comprensivo di contributi previdenziali e di ogni altro onere a carico del PRESTATORE nonché di IVA se dovuta. A tal fine si precisa che ai sensi dell'art. 10, comma 18 del D.P.R. 633/72 e successive modifiche ed integrazioni le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona sono da intendersi esenti da IVA. Si conviene che la cifra di cui innanzi è riferita ad un monte ore complessivo di **1.000** per l'intero periodo e prendendo a base di calcolo la tariffa oraria di € 27,00 comprensiva di contributi previdenziali e di ogni altro onere a carico del PRESTATORE.

Il PRESTATORE fatturerà entro il mese successivo le prestazioni riferite al mese precedente, avendo cura di indicare le ore di attività effettivamente svolte, nonché presentando un report di sintesi dell'attività clinica realizzata, secondo uno schema fornito dal COMMITTENTE. Il pagamento avverrà entro 30 giorni fine mese data fattura. Il COMMITTENTE non è tenuto a corrispondere ulteriori compensi in caso di superamento del monte ore, salvo diverso accordo tra le parti. Le spese di trasporto, vitto ed alloggio per l'espletamento delle attività del presente contratto sono ad esclusivo carico del PRESTATORE se svolte nell'ambito della Provincia di Sondrio; se invece sono svolte al di fuori dell'ambito provinciale il COMMITTENTE le rimborserà, previa presentazione di documentazione giustificativa, e con i seguenti limiti:

- spese di trasporto con mezzi pubblici: rimborso integrale;
- spese di trasporto con auto propria: rimborso integrale delle spese autostradali, di parcheggio e dell'eventuale custodia del mezzo e rimborso pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina verde per ogni km percorso;
- per ciascun pasto: € 23,00;
- pernottamento in alberghi fino a quattro stelle.
- **6.** La responsabilità professionale nella gestione dei casi è personale. IL PRESTATORE è tenuto a stipulare apposita ed adeguata polizza assicurativa per la responsabilità professionale con oneri a suo esclusivo carico.
- **7.** Ambedue le Parti, ai soli fini fiscali, congiuntamente riconoscono che il compenso summenzionato costituisce reddito di lavoro autonomo e che il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso.
- **8.** Il presente contratto ha decorrenza dall' **10 gennaio 2022 e scadenza al 16 dicembre 2022**. Alla scadenza il contratto cesserà di produrre effetti di diritto e non potrà essere rinnovato tacitamente.
- **9.** Entrambe le parti possono recedere liberamente dal contratto in qualunque momento, con preavviso di almeno 30 giorni. In tal caso il PRESTATORE emetterà fattura per le eventuali prestazioni svolte e non ancora fatturate.
- 10. Il PRESTATORE inoltre, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 62/2013 (G.U. 04/06/2013 n. 129) si impegna a rispettare il Codice di Comportamento Nazionale dei dipendenti pubblici ed il codice di comportamento del Comune di Sondrio, nonchè gli eventuali atti successivi di aggiornamento di tali documenti. Il mancato rispetto degli obblighi derivanti dai codici di comportamento di cui innanzi comporta il recesso del COMMITTENTE dal contratto senza diritto ad alcun risarcimento, con il solo obbligo di corrispondere i compensi maturati fino alla data del recesso.

Sondrio,		
IL PRESTATORE	 	
IL COMMITTENTE		

11. Per tutto quanto qui non disciplinato le parti fanno rinvio al codice civile.